

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

CRON. N.....
REP. N.....
R.G. FALL. N. 155/2013 sub 1

Composto dai magistrati:

Dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott.ssa Elena Rossi	Giudice
Dott. Gianluigi Zulian	Giudice

Depositato e Pubblicato

Il.....
*Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F.

depositato in data 26/3/2014

DA

██████████ C.M.B. s.p.a. per conto di Unicredit Leasing spa (Avv.
██████████

CONTRO

Fallimento ██████████ s.r.l. in liquidazione (costituitosi
con l'Avv. ██████████ Giudice Delegato dott.ssa Caterina
Passarelli, curatore dott. ██████████)

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

premesso che, secondo quanto espone Unicredit,

Unicredit aveva chiesto l'ammissione al passivo in forza di contratto di leasing pendente alla data del fallimento per euro 165.104,44, di cui € 2.748,46 iva inclusa in chirografo a saldo dei canoni e di tutti gli altri

importi rimasti insoluti al 12/7/2013 ed € 162.355,98 per capitale a scadere, fatta salva la restituzione al fallimento dell'eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione dei beni stessi, avvenute a valori di mercato, rispetto al credito vantato e soddisfatto in prededuzione dal ricavato della vendita e/o ricollocazione dei beni stessi una volta riconsegnati i beni al concedente in accoglimento della domanda di rivendica degli immobili concessi in leasing, che contestualmente presentava;

- il giudice delegato con decreto del 11/2/2013 dichiarava inammissibile la domanda *"non avendo il curatore dichiarato di subentrare nel contratto di leasing"*;

avverso tale decreto ha proposto opposizione Unicredit [REDACTED] s.p.a. tramite la propria mandataria Unicredit [REDACTED] chiedendo l'ammissione del credito per i canoni maturati fino allo scioglimento del contratto e per quelli a scadere fino alla sua scadenza naturale e l'accoglimento della domanda di restituzione delle unità immobiliari concesse in leasing;

l'opponente in particolare ha dedotto che il contratto di leasing si era risolto di diritto in data 12/7/2013 (data del fallimento) in forza delle clausole contrattuali n. 20 (*"il concedente avrà la facoltà di dichiarare l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine ed esigere conseguentemente l'immediato pagamento di tutti i canoni scaduti e non, qualora l'Utilizzatore ... c) venisse assoggettato ad una procedura concorsuale"*) e 21 (*"in tutte le ipotesi previste alla precedente clausola 20, il concedente avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto di diritto ed intimare all'utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile"*);

in data 9/12/2015, e quindi ben dopo la prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 29/5/2014, si costituiva nel presente procedimento la curatela eccependo che le clausole n. 20 e 21 del contratto non avevano avuto effetto e che il contratto si era invece sciolto in data 7/4/2014 a seguito di comunicazione della volontà di sciogliersi fatta dal curatore; rilevava comunque che nessun

inadempimento al contratto poteva essere imputato alla utilizzatrice prima del fallimento, dato che i pagamenti dei canoni erano avvenuti regolarmente, compreso quello relativo al mese di luglio 2013, che però era stato accreditato sul conto corrente bancario dell'opponente in data 1/8/2013, dopo il fallimento ed era quindi da considerarsi inefficace ex art. 44 L. Fall.

Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.

1.- Sulla cessazione del contratto. Il contratto di leasing si è sciolto in forza della comunicazione inviata dal curatore alla concedente il 7/4/2014.

La clausola risolutiva espressa, infatti, non ha effetti automatico, posto che la risoluzione si verifica solo quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva (art. 1456, comma 2 c.c.).

Ne consegue che, essendo pendente al momento del fallimento, le sorti del contratto di leasing, quando, come in questo caso, fallisce l'utilizzatore, sono regolate dall'art. 72 comma 1 L. Fall. (richiamato dall'art. 72-*quater* comma 1), in base al quale l'esecuzione del contratto (siccome non compiutamente eseguito da entrambe le parti) *"rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare ... ovvero di sciogliersi"* dal contratto, salva la facoltà del contraente in bonis di mettere in mora il creditore utilizzando lo strumento previsto dal secondo comma dell'art. 72 L. Fall. (al quale strumento, nel caso di specie, la società concedente non ha fatto ricorso). Pertanto dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento si verifica un'immediata e automatica sospensione del contratto. La dichiarazione di scioglimento del curatore, comunque, ha effetto retroattivo, alla data del fallimento, ed infatti l'art. 72 comma L. Fall. riconosce al contraente in bonis il diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, ma non quello di chiedere il risarcimento del danno (da inadempimento contrattuale).

2. - Conseguenze dello scioglimento. - L'art. 72-*quater* L. Fall., che disciplina il contratto di locazione finanziaria nel fallimento, prevede innanzitutto che, in

caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Va quindi accolta la domanda di rivendica (o restituzione) come proposta dal leasing, essendo irrilevante a tale fine la circostanza che la dichiarazione di scioglimento del curatore sia intervenuta dopo che la concedente aveva proposto la domanda e addirittura dopo la decisione del giudice delegato, posto che all'attualità si è pacificamente verificato il presupposto dello scioglimento del contratto dal quale la legge fa dipendere il diritto alla restituzione.

3. La domanda di ammissione di crediti. - Dall'esame del verbale di stato passivo, acquisito d'ufficio in carenza di produzione di parte, emerge che il giudice delegato ha ammesso al passivo in chirografo il canone di luglio, siccome scaduto alla data del fallimento. Per tale importo (€ 2.748,46) la domanda, qui riproposta, è già stata accolta definitivamente e quindi va dichiarato il non luogo a provvedere.

La concedente non può invece pretendere il pagamento dei canoni maturati tra la dichiarazione di fallimento e la restituzione del bene, perchè in quel periodo il rapporto è sospeso e la sospensione non può comportare l'obbligo di pagamento. Con la pronuncia n. 17577/2015 la suprema corte di Cassazione ha ribadito il principio espresso da Cass. 4862/2010, ossia che, nel caso in cui il curatore del fallimento dell'utilizzatore si sciogla dal contratto, i canoni di leasing post fallimento **non** vanno ammessi al passivo, *"in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito"*, il concedente *"ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene e un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene"*.

La domanda di insinuazione per € 162.355,98, relativa ai canoni scaduti e a scadere post fallimento va quindi dichiarata inammissibile, fatta salva la possibilità della concedente di riproporla, in tutto o in parte, dopo che avrà riallocato i beni.

4. Le domande del fallimento. – In via subordinata la curatela ha chiesto che il Tribunale dichiari che la Unicredit Leasing è tenuta a versare in favore del fallimento la somma di € 122.644,02 (per differenza tra il credito residuo e il valore di riallocazione del bene), nonché quella di € 2.748,46 oltre iva, ai sensi dell'art. 44 L. Fall. Tali domande sono inammissibili, sia perché non volte a paralizzare la domanda avversaria (nel giudizio di opposizione del creditore allo stato passivo ex art. 98 L. Fall. la curatela non può proporre domande di condanna), sia perché proposte tardivamente.

5. L'accoglimento della domanda di restituzione è dipeso da una circostanza (la dichiarazione di scioglimento del curatore) verificatasi dopo la decisione impugnata. Tale decisione fu dunque assunta correttamente. Sussistono quindi, attesa anche la parziale soccombenza reciproca, giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, accoglie la domanda di rivendica e pertanto ordina al fallimento di [REDACTED] & [REDACTED] s.r.l. di restituire alla Unicredit Leasing s.p.a. (e per essa alla Unicredit C.M. Bank s.p.a.) i beni di cui al contratto, specificamente:

unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato [REDACTED], sito in comune di Treviso, Viale della Repubblica con accesso dal civico [REDACTED] (catastalmente n. [REDACTED]), censite al NCEU di detto comune alla sez. C, fg. 3, Mappali [REDACTED];

dichiara inammissibili le rimanenti domande;


compensa le spese,

dispone la variazione dello stato passivo con riferimento all'accoglimento della domanda di rivendica.

Treviso, 20/09/2016

IL PRESIDENTE

dott. Antonello Fabbro



Depositata in cancelleria

il 21.9.16

Il Funzionario Giudiziario

Antonina Anselmo

IL CANCELLIERE

Pierina DADALT

Fatte comunicazioni e pubblicazioni

Ex art 17 L.F il

Firma

.....

Fallimenti e Società.it